



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI DISTRETTO QUALI ORGANI DELL'ENTE IDRICO CAMPANO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2015, N. 15.

Il procedimento elettorale per le elezioni dei Consigli di Distretto, disciplinato dall'art. 13 della Legge Regionale n. 15/2015 e dall'art. 13 dello Statuto dell'Ente Idrico Campano approvato con DGR n. 885 del 29/12/2015 e DGR n. 107 del 22/03/2016, con le modalità di cui all'allegato B dello Statuto e secondo la ripartizione dei seggi stabilita dall'allegato D del medesimo Statuto, è dettagliatamente specificato con le presenti istruzioni operative.

La composizione dei consigli di distretto è tale da garantire la rappresentanza degli Enti locali, in seno a ciascun distretto, sulla base del peso demografico, per tre fasce di rappresentanza, come stabilite dall'Allegato C dello Statuto.

Ai fini di assicurare la rappresentatività di ogni fascia demografica nel Consiglio, nei distretti in cui la popolazione complessiva dei Comuni afferenti alla fascia di dimensione minore sia inferiore a quella utile per l'attribuzione di un seggio, alla fascia di dimensione minore viene comunque attribuito un seggio a detrazione dei seggi attribuiti alla fascia con maggiore rappresentatività.

Con DPGR n. 219 del 03/11/2016 (BURC n. 72/2016), dovendo procedere all'elezione dei Consigli di Distretto dell'EIC ai sensi dell'art. 13 della L.R. 15/2015, è stata fissata la data unica regionale per le elezioni dei Consigli di Distretto e sono stati composti i seggi elettorali per ogni singolo distretto. Il Presidente della Giunta Regionale, con nota prot. 2016. 0030269 del 3/11/2016, indirizzata ai Sindaci dei Comuni capofila, ha inviato un modello di decreto sindacale di indizione delle elezioni che si devono tenere il **19 Dicembre 2016**.

Il Sindaco con il Decreto di indizione delle elezioni, ha assunto come riferimento per lo svolgimento delle elezioni il procedimento indicato nella Legge Regionale n. 15/2015, nello Statuto dell'EIC e relativi allegati. Le presenti disposizioni sono volte a fornire esplicitazioni e chiarimenti in ordine alla applicazione delle richiamate norme.

ELETTORATO ATTIVO

Il Consiglio di distretto, di cui all'art. 13 della L.R. 2 dicembre 2015 n.15, è eletto dai sindaci dei Comuni appartenenti al medesimo ambito distrettuale che risultano in carica alla data delle votazioni. L'elettorato attivo e passivo è ripartito in tre gruppi, in funzione della popolazione residente dei Comuni di cui all'allegato D dello Statuto. Ogni gruppo elegge i propri rappresentanti. Non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i sindaci, nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato. Ovviamente, non sono elettori neppure gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del comune (vedasi Circolare n. 32/2014 del Ministero Interno). L'ufficio elettorale verifica presso le Segreterie comunali l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del sindaco in carica.

Il corpo elettorale è dunque individuato dall'Ufficio elettorale che lo ordina e predispone per il seggio in liste distinte nelle tre sottosezioni, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (Comune, cognome, nome, data e luogo di nascita).

Nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano fino al giorno antecedente le votazioni, il Segretario comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista (vedasi Circolare n. 32/2014 del Ministero Interno).

ELETTORATO PASSIVO

Sono eleggibili a consigliere di distretto i Sindaci in carica al momento della indizione dell'elezione o i candidati da loro designati. A tal fine il Sindaco effettua la designazione alla carica negli appositi modelli forniti dagli Uffici elettorali. Non sono eleggibili i soggetti a cui è precluso l'accesso all'elettorato passivo delle amministrazioni locali.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI

Gli uffici elettorali costituiti presso i Comuni con il maggior numero di abitanti del distretto, successivamente all'indizione delle elezioni da parte del Sindaco, provvedono a costituire l'Ufficio Elettorale che cura tutte le attività preliminari e propedeutiche alle operazioni di voto e quelle successive.

COSTITUZIONE E UBICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

L'Ufficio elettorale predispone ed organizza un seggio elettorale, come definito nella composizione dal DPGR n. 219 del 03/11/2016. Il seggio è allestito nei locali della sede indicata dal Comune, comunicata agli elettori e pubblicizzata sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Il seggio elettorale è articolato in tre "sottosezioni" che corrispondono ai 3 gruppi costituiti per l'elettorato attivo e passivo in funzione della popolazione residente dei Comuni di cui all'allegato D dello Statuto. Ogni gruppo elegge i propri rappresentanti. A tal fine l'Ufficio elettorale assegna al seggio tre urne elettorali (dette anche urne per votazioni) distinte per ciascuno dei 3 gruppi elettorali e composte da 3 contenitori sigillati, con una sottile fessura in cima sufficiente ad accettare la scheda elettorale, contrassegnate indicazione della fascia demografica di riferimento. Il seggio svolgerà le operazioni di voto e scrutinio per gli elettori assegnati.

Le schede elettorali, le tabelle di scrutinio ed i verbali delle operazioni elettorali sono predisposti dalla Direzione Generale Ambiente e Ecosistema della Giunta Regionale e consegnati ai singoli Uffici elettorali.

LISTE ELETTORALI

Ciascuna lista deve essere riferita all'elezione dei rappresentanti di Comuni appartenenti alla medesima fascia e contiene un numero di candidati non superiore al numero di seggi attribuiti all'indicata fascia demografica.

Le liste devono essere sottoscritte da sindaci di Comuni appartenenti alla fascia demografica per la quale la lista è presentata, i quali rappresentano almeno il 20% della popolazione complessiva dei Comuni inclusi nella stessa fascia demografica. Il calcolo della percentuale del 20% è effettuato sulla platea della popolazione rappresentata dai Sindaci aventi diritto al voto escludendo dal computo le popolazioni dei Comuni commissariati (vedasi Circolare n. 32\2014 del Ministero Interno).

Il numero massimo di candidati designati nell'ambito della lista da ciascun Comune non può essere superiore al 50% dei seggi attribuibili alla fascia demografica di appartenenza con arrotondamento all'unità inferiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale.

Si procederà all'arrotondamento all'unità superiore qualora in conseguenza dell'applicazione dell'indicato limite del 50% dovesse derivare l'impossibilità di raggiungere un numero di candidature pari ai seggi da assegnare alla fascia.

Le liste possono essere presentate **fino a 5 giorni prima della data fissata per le elezioni** e dunque fino al **giorno 14 dicembre 2016** presso la segreteria comunale del Comune del distretto con il maggior numero di abitanti o altro ufficio se indicato come Ufficio elettorale. Ciascuna lista deve indicare la specifica fascia demografica di riferimento.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati e di designazione, devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

I candidati non possono essere presenti in più liste e ciascun Sindaco non può sottoscrivere più di una lista.

Sia le firme dei sottoscrittori delle liste sia tali accettazioni, potranno essere autenticate dai soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990*.

*L. 21 marzo 1990, n. 53, art. 14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

NOTA BENE: Il Ministero dell'Interno, con nota n. 4455 datata 4/5/2015, ha riscontrato negativamente il quesito posto da questo Ente, in merito alla possibilità di estendere anche ai Consiglieri metropolitani la prerogativa prevista dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 per i Consiglieri Provinciali, di poter autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste elettorali. Il Ministero dell'Interno, con la nota richiamata, chiarisce che il principio giurisprudenziale della tassatività in ordine alla autentica di sottoscrizioni, non consente di estendere l'ambito dei soggetti ai quali è attribuita la competenza ad eseguire tutte le autenticazioni di firme.

ESAME DELLE CANDIDATURE

In sede di esame e di ammissione delle liste e delle candidature, l'Ufficio elettorale deve svolgere, in estrema sintesi, le seguenti operazioni:

- verificare che le liste dei candidati siano state presentate nei termini dello Statuto e delle presenti Istruzioni;
- verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di designazione e di accettazione delle candidature;
- verificare che i candidati siano effettivamente sindaci in carica;
- verificare che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate le sottoscrizioni delle liste.

Ricusazioni di liste

a. La lista sarà ricusata nel caso sia presentata oltre il termine fissato per la presentazione delle liste o se difetti del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate (dei Sindaci di Comuni appartenenti alla fascia demografica per la quale la lista è presentata, con popolazione rappresentata pari ad almeno il 20% della popolazione complessiva dei Comuni dell'Ambito inclusi nella stessa fascia demografica).

Nel caso in cui il Sindaco sottoscriva più liste, o nel caso in cui il nominativo di un candidato è riportato in più liste è considerata valida, tra le sottoscrizioni, quella autenticata prima (vedasi Circolare n. 32\2014 del Ministero Interno), e in caso di contestualità di autentica, è considerata valida la lista presentata prima.

A seguito di tale operazione se viene meno la sottoscrizione e quindi il valore in termini di popolazione ad essa collegata riducendo il valore della percentuale minima di cui al punto a., tale lista è ricusata.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

Ricusioni di candidature

- a. Le candidature di persone che non sono eleggibili sono ricuse dall'Ufficio elettorale.
- b. Le candidature in eccedenza rispetto al numero massimo di candidati consentiti dalla fascia di appartenenza in rapporto ai seggi assegnati sono ricuse ed estromesse dalla lista in base all'ordine crescente di collocazione nella lista stessa.
- c. Le candidature in eccedenza rispetto al numero massimo di candidati consentiti a ciascun Comune (50%) sono ricuse ed estromesse dalla lista in base all'ordine crescente di collocazione nella lista stessa.

In tutti gli altri casi che si dovessero presentare di incompletezza o irregolarità nella presentazione delle liste l'Ufficio elettorale inviterà alla tempestiva regolarizzazione.

L'Ufficio elettorale completerà l'esame delle liste entro il 15 dicembre 2016, comunicandone immediatamente l'esito al delegato indicato nel modulo di presentazione della lista all'indirizzo pec obbligatorio ivi indicato.

Per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, il termine ultimo è il giorno 16 dicembre 2016, ore 13. Decorso tale termine, la lista o la candidatura deve essere definitivamente riusata. L'Ufficio elettorale deve concludere la propria attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riusazione delle liste o candidature, entro il termine massimo del 17 dicembre 2016.

Completate le procedure di accettazione delle liste, in base alla presentazione cronologica delle liste agli uffici competenti, l'Ufficio elettorale assegna ad ognuna di essa un numero d'ordine per Fascia. Le liste con i nominativi dei candidati saranno pubblicate sul sito internet del Comune e messe a disposizione nel seggio per i votanti e per il seggio medesimo.

DELEGATO E RAPPRESENTANTE DI LISTA

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere designato un delegato a cui l'Ufficio elettorale può inviare le necessarie comunicazioni e che avrà anche il compito di rappresentante della lista presso il seggio.

L'Ufficio elettorale trasmette tale designazione al seggio.

Il delegato e rappresentante della lista presso il seggio deve godere dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati; per dimostrare tale qualità, è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale.

MODALITÀ DI ELEZIONE

Ciascun Sindaco-elettore partecipa all'elezione dei rappresentanti assegnati alla fascia demografica di appartenenza del Comune rappresentato. A tal fine, riceve un numero di schede proporzionale al peso demografico del proprio Comune ed esprime un numero di voti pari al numero degli abitanti del comune rappresentato, arrotondato alle centinaia per eccesso e/o difetto, rispetto al numero 50, come di seguito indicato:

- a) scheda di colore bianco: 100 voti elettorali;
- b) scheda di colore azzurro: 1.000 voti elettorali;
- c) scheda di colore arancione: 2.000 voti elettorali;
- d) scheda di colore grigio: 3.000 voti elettorali;
- e) scheda di colore rosso: 5.000 voti elettorali;
- f) scheda di colore verde: 10.000 voti elettorali;
- g) scheda di colore viola: 15.000 voti elettorali;
- h) scheda di colore giallo: 30.000 voti elettorali;
- i) scheda di colore marrone: 50.000 voti elettorali.

Su ciascuna scheda deve essere riportato un unico voto, indicante il numero o il nome della lista prescelta.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

INSEDIAMENTO DEI COMPONENTI DEL SEGGIO

Il presidente insedia il seggio, così come composto dal DPGR n. 219 del 03/11/2016 (BURC n. 72\2016), fino al giorno precedente la data delle elezioni raccordandosi con l'Ufficio elettorale chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, dei quali il presidente deve accertare l'identità personale

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio, è necessario e sufficiente che si trovino presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

AMMISSIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

L'Ufficio elettorale comunica ai rappresentanti delle liste dei candidati designati il giorno e l'orario dell'apertura del seggio.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti di lista che chiedano di assistere alle operazioni del seggio.

La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata fatta in precedenza. Dell'intervento dei rappresentanti di lista deve farsi menzione nel verbale del seggio.

(Cfr. art. 47, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 16, secondo e terzo comma, legge n. 53/1990)

OPERAZIONI DI VIGILANZA E CUSTODIA

Le operazioni di vigilanza e di custodia saranno affidate, da parte del Comune, alla Polizia Municipale. Il Comandante del Corpo dovrà predisporre idoneo servizio atto ad assicurare la vigilanza dal giorno della consegna del materiale elettorale da parte della Regione al giorno dello scrutinio nonché la custodia del seggio.

Al termine delle operazioni di voto, i presidenti dei seggi si assicureranno che le urne e l'entrata del seggio siano adeguatamente chiuse.

OPERAZIONI DI VOTAZIONE, AMMISSIONE DEGLI ELETTORI E MODALITÀ DI VOTO

Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata del **19 dicembre 2016, dalle ore otto alle ore venti**. I rappresentanti di lista, sono ammessi al seggio, ove designati. Gli elettori, per essere ammessi al voto, possono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere riconosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti **sulla lista del corpo elettorale** accanto al nominativo dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista che l'elettore ha votato. Il Presidente consegna all'elettore la scheda di voto ed una matita per l'espressione del voto, invitandolo a recarsi in cabina o in altra postazione munita di riparo per tutelare la segretezza del voto.

L'elettore, dopo aver votato con matita, ripiega la scheda e la riconsegna al presidente, che l'inserisce nell'urna. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, potrà essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata. Quest'ultima scheda, per semplicità del procedimento, potrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota a verbale.

Le operazioni di voto si concludono alle ore 20,00; ove, tuttavia, risultino ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente, dovrà essere conteggiato il numero dei votanti per ogni consultazione, verbalizzandone le risultanze. L'elettore vota per una delle liste, apponendo **il numero**



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

corrispondente alla lista stessa prescelta o la denominazione. Eventuali ulteriori espressioni di voto oltre l'apposizione del numero o della denominazione determina la nullità del voto secondo le regole successive.

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

- a) difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- b) reclami, anche orali, e proteste;
- c) contestazioni e nullità dei voti. (Cfr. art. 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960).

La decisione del presidente è definita dalla legge statale "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. e, in appello, Consiglio di Stato). (Cfr. artt. 130 e 131 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo);

POTERI DI POLIZIA DEL PRESIDENTE

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza. A tal fine, può disporre degli agenti di polizia municipale in servizio presso il seggio per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati. Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone. Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio. In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano gli scrutatori nominati nel seggio.

Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato. Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio. (Cfr. art. 46 T.U. n. 570/1960).

In caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio dello scrutinio si provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, a cura della Polizia municipale.

In caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio dello scrutinio, si provvede, a cura della Polizia municipale, alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

COMPITI DEGLI SCRUTATORI

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- ✓ autenticare le schede;
- ✓ registrare gli elettori che si presentano a votare;
- ✓ svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
- ✓ recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- ✓ quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- ✓ quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

elettorali;

- ✓ quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- ✓ qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali. Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando gli scrutatori nominati ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali. (Cfr. art. 46, quinto comma, T.U. n. 570/1960)

COMPITI DEL SEGRETARIO

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- ✓ compila il verbale delle operazioni del seggio;
- ✓ nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- ✓ raccoglie gli atti da allegare al verbale;
- ✓ confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato nell'apposito verbale. Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare. E' indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici.

Nel verbale deve prendersi nota dettagliata di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del timbro del seggio e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti di lista.

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

L'Ufficio elettorale consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente al materiale (oggetti, modelli e documenti) occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma:
 - 1. sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - 2. nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il numero o la denominazione della lista che rappresentano.

I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2014).

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, T.U. n. 570/1960)

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

CONSEGNE AL PRESIDENTE DI SEGGIO

Il giorno di insediamento del seggio, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente deve ricevere in consegna dall'Ufficio elettorale, il seguente materiale elettorale:

1. il pacco delle schede di votazione sigillato;
2. il bollo del seggio, in plico sigillato;
3. le matite copiative per l'espressione del voto;
4. la lista degli elettori del seggio distinta nelle tre sottosezioni, autenticata dall'Ufficio elettorale.
5. una copia delle predette liste degli elettori da tenere nella sala della votazione, autenticata dall'Ufficio elettorale;
6. due copie delle liste dei candidati autenticate, una copia deve essere affissa nella sala o all'ingresso della sala della votazione e una deve rimanere a disposizione del seggio;
7. le designazioni dei rappresentanti di lista;
8. tre urne destinate a contenere le schede votate per l'elezione;
9. una cassetta di legno o scatola di cartone in cui tenere le schede autenticate da consegnare agli elettori;
10. due esemplari dei modelli di verbale per le operazioni del seggio e delle tabelle di scrutinio.
11. la serie di Buste per la confezione e la trasmissione dei plichi;
12. le pubblicazioni e gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
13. gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio tra cui rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare l'urna al termine delle votazioni, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate;
14. il seguente avviso "Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

(Cfr. art. 27, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro rimane all'Ufficio elettorale.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo devono essere aperti dopo la costituzione del seggio.

TAVOLO DEL SEGGIO, CABINA E URNE

Le urne devono essere collocate sul tavolo in maniera da essere sempre visibili a tutti; *(Cfr. art. 37, terzo comma, T.U. n. 570/1960)*

In ogni seggio devono essere installate una o più cabine collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo e devono assicurare la segretezza del voto. Le porte e le finestre



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o di comunicare tra le due cabine. In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell'altra.

Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

(Cfr. art. 37, quarto e quinto comma, T.U. n. 570/1960)

In ogni seggio devono esserci tre urne destinate a ricevere le schede votate.

Il seggio ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare l'urna al termine delle votazioni, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate.

E' opportuno che il seggio accerti preventivamente la funzionalità dell'urna e la fornitura, da parte del comune, di quanto occorre per chiuderla e sigillarla.

Mentre l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione deve essere usata apposita cassetta di legno o scatola di cartone.

Il seggio, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre le urne e la cassetta o scatola sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.

Il seggio deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto si protraggono anche nelle ore serali ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso :

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

PERSONE CHE POSSONO ENTRARE NELLA SALA DELLA VOTAZIONE

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che sono in possesso di documento di riconoscimento.

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

1. gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
2. gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
3. tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

(Cfr. artt. 38, primo comma, e 46, secondo, terzo e quarto comma, T.U. n. 570/1960)

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il presidente può avvalersi degli agenti della polizia municipale per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato al seggio da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori, impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione.

Nel verbale del seggio si prende nota delle disposizioni prese.

(Cfr. artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 46 T.U. n. 570/1960)

SANZIONI

Il presidente del seggio - o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente - nella veste di pubblico ufficiale:

- ✓ deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della forza pubblica in servizio presso il seggio, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- ✓ può far espellere o arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori o da rappresentanti di lista, devono segnalarle al presidente o al vicepresidente perchè ne faccia denuncia; se le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'autorità giudiziaria o alla forza pubblica in servizio al seggio.

Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso il seggio.

Può sporgere denuncia delle infrazioni riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione.

(Cfr. art. 46 T.U. n. 570/1960; art. 331 codice di procedura penale)

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- ✓ la firma di uno scrutatore;
- ✓ l'apposizione del timbro del seggio.

Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala.

(Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960)

Il numero delle schede da autenticare è prestabilito sulla base delle schede assegnate agli elettori iscritti nelle liste della sottosezione.

Le schede da autenticare vengono ripartite dal Presidente fra gli scrutatori del seggio, vigilando che le operazioni di autenticazione procedano con regolarità e speditezza.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio.

Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- ✓ firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa;
- ✓ passano le schede firmate al presidente.

Il presidente, man mano, conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Infine, le schede autenticate sono riposte nella apposita cassetta di legno o scatola di cartone dopo che il presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate, a disposizione del seggio, che rimangono conservate nel pacco originariamente trasferito.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

(Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960)

Dopo la firma delle schede, il presidente effettua le seguenti operazioni:

- ✓ estrae dalla cassetta di legno o scatola di cartone le schede firmate dagli scrutatori;
- ✓ imprime il bollo sulla facciata esterna di ogni scheda;
- ✓ accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella cassetta o scatola;
- ✓ fa constatare ai presenti che la cassetta o scatola è completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente predisposto. Tali schede servono, finché è aperta la votazione per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate.

RINVIO DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO E CUSTODIA DELLA SALA

Il seggio provvede a chiudere la cassetta o scatola contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la firma: il presidente; gli altri componenti del seggio; i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori; plico contenente; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; matite copiative; schede non autenticate; ecc.) deve essere riposto in una Busta. Tale Busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Successivamente, il seggio:

- ✓ constata che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con strisce del rotolo di carta adesiva crespata;
- ✓ rinvia le operazioni al giorno della votazione;
- ✓ fa sfollare la sala;
- ✓ procede alla chiusura della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- ✓ si assicura che le finestre e le altre aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno;
- ✓ dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso;
- ✓ infine, prende accordi con la Polizia municipale per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

(Cfr. artt. 47, commi dal decimo al tredicesimo, e 48, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

RICOSTITUZIONE DEL SEGGIO

Prima dell'orario previsto per l'inizio della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del giorno di insediamento.

Il seggio effettua le seguenti operazioni:

- ✓ accerta che il numero delle schede nella cassetta o scatola corrisponde al numero delle schede autenticate;
- ✓ toglie i sigilli apposti sulla fessura delle urne e fa constatare che le urne medesime sono vuote.

Il presidente di seggio dovrà avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina e riconsegnare la scheda, dovranno richiudere la scheda stessa lungo le linee di piegatura.

(Cfr. art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale del seggio.

AMMISSIONE DEGLI ELETTORI ALLA VOTAZIONE

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento. Le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio. L'identificazione può avvenire mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia; in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia.

In mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

L'attestazione di cui al numero 2 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista.

(Cfr. art. 48 T.U. n. 570/1960)

CONSEGNA DELLA SCHEDA E DELLA MATITA ALL'ELETTORE

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione il presidente del seggio consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda o tante schede di votazione. E' opportuno che il presidente consegni la scheda spiegata, cioè aperta, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla. Il presidente fa anche constatare all'elettore che la scheda è stata autenticata con la firma di uno scrutatore e il bollo del seggio.

In caso di consegna di più schede di voto, il presidente deve raccomandare all'elettore di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quelle sottostanti.

(Cfr. art. 49, primo comma, T.U. n. 570/1960)

DIVIETI

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 96/2008)

ESPRESSIONE DEL VOTO

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio.

(Cfr. art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Se una scheda non è stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

CASI IN CUI L'ELETTORE NON VOTA NELLA CABINA.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 570/1960)



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

Al momento della riconsegna della scheda, il presidente:

- ✓ si accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- ✓ deposita la scheda nell'urna;
- ✓ fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista.

L'elettore, insieme alla scheda, deve restituire al presidente anche la matita.

(Cfr. art. 49, commi secondo, terzo e quarto, del T.U. n. 570/1960)

Se l'elettore non riconsegna la scheda o la matita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

(Cfr. art. 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Il presidente fa prendere immediatamente nota di tali infrazioni nel verbale del seggio, per farne denuncia non appena completate le operazioni elettorali.

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il presidente gli riconsegna il documento di identificazione.

ELETTORE CHE VIENE ALLONTANATO DALLA CABINA

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto o non risponde all'invito di restituire la scheda, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più dello stretto necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- a) annulla la scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- b) appone sulla scheda annullata, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e la inserisce in apposita Busta.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

(Cfr. art. 46, settimo comma, secondo periodo, T.U. n. 570/1960)

ELETTORE CHE CONSEGNA AL PRESIDENTE UNA SCHEDA MANCANTE DEL BOLLO DELLA SEZIONE O DELLA FIRMA DELLO SCRUTATORE

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente "vidimata", cioè firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e dagli scrutatori e deve essere allegata al verbale.

La scheda è inserita dal presidente in apposita Busta.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti. Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 49, ultimo comma, 53, primo comma, n. 3, e 90, secondo comma, T.U. n. 570/1960)



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

ELETTORE CHE NON RESTITUISCE LA SCHEDA

Se l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 49, ultimo comma, 67, primo comma, n. 3, e 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

ELETTORE CHE NON VOTA NELLA CABINA

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda consegnatagli è annullata, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", e inclusa nella Busta per essere allegata al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto, viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", è inclusa nella Busta per essere allegata al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 49/2008)

Scheda deteriorata

Possono ricorrere due casi.

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda.

In entrambi i casi, l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla cassetta o scatola nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce nella apposita Busta;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo apposto dallo stesso presidente.

(Cfr. art. 63 D.P.R. , n. 361/1957) 9

Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. art 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista a fianco del nome dell'elettore), possono verificarsi due distinti casi:

1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista, occorre provvedere, nei dicitura: "NON VOTANTE"). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del presidente non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda : l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.

(Cfr. artt. 50 e 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Operazioni di votazione fino alle ore 20 - Chiusura della votazione

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 20, se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati. Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle matite copiative

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- chiude la fessura dell'urna che contiene le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate;
- cura che sulle strisce di carta di chiusura dell'urna e della cassetta o scatola vengano apposte il bollo e l'indicazione del numero della sezione, la propria firma e quella di almeno due scrutatori e degli elettori che lo chiedono;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero;
- ripone in un unico plico tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione e le matite copiative

Formazione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)

Il seggio deve controllare il numero delle schede di voto autenticate rimaste nell'apposita cassetta o scatola in quanto non utilizzate per la votazione.

Il seggio procede alla formazione della Busta nella quale devono essere inclusi i pacchetti contenenti, le schede autenticate non utilizzate per la votazione e le schede non autenticate.

Di questa operazione si deve fare menzione nel verbale.

Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

- estrae le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna al primo secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti di lista man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al secondo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti"). Ciò significa che la validità dei voti di lista contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto). (Cfr. artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960)

Non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall' elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio inizieranno alle **ore 9,00 del 20 dicembre 2016**. Le operazioni di scrutinio si svolgono alla presenza dei rappresentanti di lista designati ed intervenuti. Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella **tabella di scrutinio**.

SPOGLIO E REGISTRAZIONE DEI VOTI

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi delle tabelle di scrutinio.

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti: a) il presidente estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre, pronuncia ad alta voce, anzitutto, il numero della lista votata o la denominazione; b) il presidente passa quindi la scheda spogliata al primo scrutatore; c) il primo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; d) contemporaneamente, anche il segretario del seggio prende nota, nell'altro esemplare della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; e) il secondo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

votazione. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola. Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

SCHEDE NULLE

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi: a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta però scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non è però conforme al modello previsto oppure non porta il bollo o la firma dello scrutatore; c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità di identificare la lista di candidati consiglieri prescelti.

Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio

Per le successive operazioni di riscontro e per il completamento del verbale del seggio, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio. Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto (A) è dato dalla seguente somma: 1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NoN riammessi a votare; 2) numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore; 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite; 4) numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina. Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) è dato dalla seguente somma: 1) numero di schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 2) numero di schede contenenti voti nulli, perché la volontà dell'elettore, per il candidato, si è manifestata in modo non univoco; 3) numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore. Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio. Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale, sarà pertanto dato dalla somma di A più B.

VOTI CONTESTATI

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto di lista. Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.

Il principio fondamentale, come già detto è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore. Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede contestate e non assegnate.

Inoltre, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, devono essere indicati: • la lista il cui voto viene contestato; • il motivo della contestazione; • la decisione presa dal presidente.

Le schede contestate e non assegnate devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda. Tali schede, man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinta fascetta, devono essere inserite in apposita Busta e allegate al verbale del seggio.



OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLO SPOGLIO

Terminato lo scrutinio, il presidente: a) toglie dalla cassetta o scatola tutte le schede spogliate, contenenti voti validi; b) conta le schede contenenti voti validi, ivi comprese le schede accantonate perché contenenti voti contestati ma comunque attribuiti alla lista; c) conta le schede contenenti voti contestati e NoN assegnati alla lista; d) conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio; e) conta le schede bianche; f) verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Il presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti: il numero degli elettori iscritti o assegnati al seggio e alla sottosezione di fascia; il numero dei votanti; il numero dei voti validi alle liste; il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati.

Chiusura del verbale del seggio - Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio
Il presidente, prima di chiudere il verbale del seggio, deve far confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti. Le operazioni da compiere sono le seguenti: A) le schede valide (ivi comprese quelle, raccolte in distinte fascette, contenenti voti contestati ma comunque attribuiti alla lista) e una copia delle tabelle di scrutinio vanno chiuse nella Busta n. 1; B) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o senza firma dello scrutatore, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 2; C) le schede bianche, le schede nulle, le schede contestate e non assegnate alla lista, tutte le carte relative a reclami e proteste e l'altra copia delle tabelle di scrutinio vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 3.

Su tutte le predette Buste vanno apposti: l'indicazione del seggio e della sottosezione; il sigillo con il bollo; le firme del presidente, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

A cura del presidente e del segretario del seggio devono essere riposti nella Busta n. 4 :

- il contenitore con il bollo;
- le matite copiative rimaste;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;
- una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio. La Busta sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del comune.

Tutte le predette Buste devono essere recapitate all'Ufficio elettorale.

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

I seggi, nel numero predeterminato dallo statuto dell'EIC per ogni singola fascia demografica, sono completamente assegnati tra le liste valide concorrenti, nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso Statuto. Tutti i seggi assegnati alla fascia sono comunque attribuiti complessivamente, anche in caso di presentazione di un'unica lista di candidati. Risulteranno eletti i candidati inseriti nelle liste che avranno riportato il maggior numero di voti rispetto ai seggi da assegnare nella fascia di appartenenza, ripartiti proporzionalmente rispetto alla cifra elettorale singola ottenuta dividendo il totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare e definita con la prima cifra decimale. I seggi saranno assegnati, in particolare, dividendo i voti riportati complessivamente da ogni lista per la cifra elettorale singola ed utilizzando le cifre intere. Laddove necessario, si procederà alla totale attribuzione dei posti da ricoprire utilizzando i resti decimali più alti.

Nell'ambito di ciascuna lista, il numero di seggi ottenuti sarà assegnato secondo l'ordine in cui i candidati appaiono nella lista medesima.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

L'Ufficio elettorale provvede a trasmettere alla Regione Campania e alla Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema i verbali redatti a conclusione delle operazioni del seggio ai fini della presa d'atto dei risultati elettorali.

I nominativi dei candidati eletti alla carica di Consigliere di Distretto dell'Ente Idrico Campano saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune ed ella Regione.